

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

**nella causa C-409/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH e Finanzlandesdirektion für Steiermark, e tra Michael Stadler e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg<sup>(1)</sup>**

**«Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 6 e 7 — Diritto a detrazione dell'IVA a monte — Esclusioni previste dalla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva — Esclusioni per motivi congiunturali — Consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto previsto dall'art. 29»**

(2002/C 84/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-409/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH e Finanzlandesdirektion für Steiermark, e tra Michael Stadler e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 17, nn. 6 e 7, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: D. Lousterman-Hubeau, capo divisione ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, osta a che uno Stato membro escluda, successivamente all'entrata in vigore della sesta direttiva 77/388, le spese relative a taluni autoveicoli dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, mentre, al momento dell'entrata in vigore di detta direttiva, dette spese davano diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo una prassi costante delle autorità pubbliche di detto Stato, basata su un decreto ministeriale.
- 2) L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle

detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato prevista dall'art. 29 della stessa direttiva. La detta disposizione non autorizza neanche uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto privi di indicazioni quanto al loro limite temporale e/o che facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamenti strutturali miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito dello Stato.

<sup>(1)</sup> GU C 20 del 22.1.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

**nella causa C-424/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria<sup>(1)</sup>**

**«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/105/CEE — Nozione di elenco positivo ai sensi dell'art. 6 della direttiva 89/105 — Termine per l'esame di una richiesta di inclusione di una specialità medicinale nel detto elenco — Obbligo di prevedere un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto»**

(2002/C 84/19)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-424/99, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J.C. Schieferer) contro Repubblica d'Austria (agente: sig.ra C. Pesendorfer), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato o comunicato alla Commissione, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 novembre 2001 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 6, n. 2, seconda frase, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di associazione malattia, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale articolo.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 8.1.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

**nella causa C-428/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven): H. van den Bor BV contro Voedselvoorzienings- en verkoopbureau (<sup>1</sup>)**

**(«Agricoltura — Lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina — Competenza degli Stati membri — Indennizzo degli allevatori per l'abbattimento di vitelli britannici ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996»)**

(2002/C 84/20)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-428/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra H. van den Bor BV e Voedselvoorzienings- en verkoopbureau, domanda vertente sulla competenza degli Stati membri ad indennizzare gli allevatori di bovini e a determinare l'importo dell'indennizzo dovuto per l'abbattimento di vitelli britannici, ordinato nel contesto della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel marzo 1996, nonché sull'interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi (GU L 99, pag. 16),

come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841 (GU L 114, pag. 18), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le disposizioni comunitarie applicabili alla politica agricola comune nel settore delle carni bovine devono essere interpretate nel senso che, in seguito alle informazioni relative ad una possibile relazione tra l'encefalopatia spongiforme bovina e la malattia che colpisce l'uomo, nota come malattia di Creutzfeldt-Jacob, e alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito, gli Stati membri erano legittimati, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1992, 92/118/CEE, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE,

— a ordinare l'abbattimento di giovani bovini originari del Regno Unito e che si trovassero sul loro territorio, nonché

— ad adottare un provvedimento di indennizzo accessorio alla misura che imponeva l'abbattimento degli animali, qualora esistessero fondate ragioni di ritenere che gli allevatori avrebbero potuto, in mancanza di un equo indennizzo, dissimulare l'origine degli animali posseduti al fine di evitare il loro abbattimento e il danno economico che ne sarebbe derivato.

- 2) Anche se uno Stato membro era competente ad adottare misure d'indennizzo in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva 90/425, come modificata dalla direttiva 92/118, il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento (CE) della Commissione 19 aprile 1996, n. 717, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 1996, n. 841, ostavano al fatto che, a partire dalla data in cui questo regolamento è divenuto applicabile, fossero le disposizioni nazionali a determinare l'importo dell'indennizzo da versare agli allevatori.

(<sup>1</sup>) GU C 20 del 22.1.2000.